

**OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE  
(REG. UE 2401/2017)**

(bozza)

Roma, Aprile 2020

# INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>GENERALITA'</b>	<b>4</b>
<b>1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT PER LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI</b>	<b>5</b>
1.1 Modalità di alimentazione attivo cartolarizzato	5
1.2 Nuovi campi di input	7
1.2.1 Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali	7
1.2.2 Ammissibilità garanzie personali per cartolarizzazioni	8
1.2.3 Grado di Seniority	8
1.2.4 Punto di Attacco e Distacco	10
1.2.5 Parametro KSSFA(KA)	11
1.2.6 Durata del segmento (ML)	12
1.2.7 Determinazione punto di attacco e distacco	12
1.3 Tabella di corredo TCOR38	14
1.3.1 Cartolarizzazione STS	14
1.3.2 Regime transitorio - emissione ante 31/12/2018	15
1.3.3 Metodo SEC-IRBA	15
1.3.4 Utilizzo obbligatorio SEC-ERBA	16
1.3.5 Autorizzazione metodo SEC-ERBA	17
1.3.6 Conoscenza dello stato di morosità - SEC-SA	18
1.3.7 Applicazione metodo "Look-Through"	19
1.3.8 Non-refundable purchase price discount	19
1.3.9 Parametri regolamentari	20
1.3.10 Informazione utili per il template C 14 00	21
1.4 Tabella di corredo TCOR35	23
1.5 Tabella di corredo TCOR76	23
1.5.1 Grado di Seniority	23
1.5.2 Punto di Attacco e Distacco	24
1.5.3 Parametro KSSFA(KA)	24
1.5.4 Durata del segmento (ML)	24
1.5.5 Parametri regolamentari	24
1.6 Tabella di corredo TCOR77	25
<b>2. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT PER LE CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE</b>	<b>26</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>43</b>

## **PREMESSA**

In data 12 dicembre 2017 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europa hanno approvato il Regolamento (UE) 2017/2401, in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento per le operazioni di cartolarizzazione (di seguito Reg.), che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013.

Tale Reg. si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 su tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute da un ente. Tuttavia, al fine di ridurre per quanto possibile i costi di transizione e consentire un agevole passaggio al nuovo quadro, fino al 31 dicembre 2019 gli enti devono continuare ad applicare il quadro precedente, in particolare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 che si applicavano prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2401, a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione in essere da essi detenute alla data di applicazione del presente regolamento.

Ai fini segnaletici si prospetta una situazione articolata. Gli adeguamenti del nuovo *framework* sono recepiti negli schemi ITS contenuti nella versione 2.9.1 del D.P.M, con decorrenza marzo 2020. Fino a tale data le operazioni di cartolarizzazioni vanno segnalate nel seguente modo:

- Operazioni di cartolarizzazione emesse entro il 31 dicembre 2018: si continua ad applicare integralmente gli schemi ITS della versione 2.8 del D.P.M;
- Operazioni di cartolarizzazione emesse a partire dal 1° gennaio 2019: si applicano gli schemi ITS della versione

2.8 del D.P.M ad esclusione del C 12.00, C 13.00, C 19.00 e C 20.00.

Il Gruppo PUMA a seguito di una prima analisi svolta al fine di verificare la possibilità di gestire all'interno della procedura PUMA2 le nuove richieste segnaletiche previste dal Reg, ha ritenuto di poter documentare i trattamenti delle metodologie SEC-SA e SEC-ERBA.

In particolare, il nuovo framework prevede che le posizioni verso la cartolarizzazione possano essere trattate secondo metodologie diverse (art. 254). Ai fini sostanziali conformemente a detto articolo ogni posizione dovrà essere trattata secondo una delle metodologie previste. Ai fini segnaletici, invece, gli ITS prevedono nei "memorandum items" del template C 14 01 che ogni posizione sia rilevata secondo le metodologie SEC-SA e SEC-ERBA.

A tal fine la procedura PUMA ha sviluppato appositi trattamenti che calcolano i fattori di ponderazione per entrambe le metodologie suddette memorizzando il fattore di ponderazione definitivo utile al calcolo dei requisiti patrimoniali.

## **GENERALITA'**

Gli enti che continuano ad applicare il quadro precedente fino al 31 dicembre 2019, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito per le cartolarizzazioni, devono eseguire ancora le funzioni F26\_1\_1 (se cartolarizzazioni proprie), F26\_2 (se cartolarizzazione di terzi) e F26\_3 (se posizioni ri-cartolarizzate) opportunamente modificate (cfr. relativi allegati).

Il nuovo regolamento 2401/2017 prevede l'applicazione di differenti metodologie di calcolo e di conseguenza l'applicazione di diversi fattori di ponderazione al verificarsi o meno di determinate condizioni. Tali fattori di ponderazione non possono essere determinati in fase ACA ma vengono determinati dalle funzioni extra-tabellari F28\_1, F28\_2 e F28\_3, F28\_4, F28\_5 e F28\_6 (cfr. allegati). In tal caso il campo 05725 delle posizioni verso le cartolarizzazioni (05781=2) viene forzato in fase ACA a 1250% e successivamente modificato secondo normativa.

Le successive indicazioni della nota tecnica sono necessarie a veicolare i trattamenti previsti dal nuovo Reg.

## **1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT PER LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI**

### **1.1 Modalità di alimentazione attivo cartolarizzato**

La procedura PUMA2 prevede differenti modalità di alimentazione del portafoglio cartolarizzato. L'ente può fornire in dettaglio il portafoglio cartolarizzato attraverso le FTO di rapporto con campo 05781=1,4, per le attività cedute e non cancellate, o le FTO 01517 per le attività cedute e cancellate e le relative FTO di fido contenenti eventuali margini e le FTO 01519 per le attività sottostanti cartolarizzazioni di terzi, oppure può decidere di non alimentare il sottostante nonostante abbia conoscenza dello stesso.

Al fine del calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione la procedura PUMA2 necessita di informazioni

presenti nelle tabelle di corredo TCOR38, TCOR76 e TCOR77 (cfr. file allegati) che, a seconda della differente modalità di alimentazione del portafoglio cartolarizzato, vengono o meno calcolate dalla procedura.

**TCOR38:**

- PARAMETRO W
- PARAMETRO  $K_A$
- PARAMETRO  $K_{SA}$
- PARAMETRO V
- FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO (FMP)
- RWA DEL PORTAFOGLIO CARTOLARIZZATO

**TCOR76:**

- PUNTO DI ATTACCO
- PUNTO DI DISTACCO
- PARAMETRO  $K_{SSFA(KA)}$

Al fine di conoscere la modalità di alimentazione dell'attivo cartolarizzato è richiesto di alimentare nella tabella di corredo TCOR38 (cfr. allegato) il nuovo attributo **'MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI'** con il seguente dominio:

0= Non applicabile

1= Calcolo dei parametri regolamentari da FTO di dettaglio alimentate

2= Parametri regolamentari forniti in input dall'ente (FTO di dettaglio alimentate o meno)

3= Altri casi – Utilizzo rating esterni

Con il valore “1” i parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione risultano essere prodotti dall’esecuzione della funzione extra-tabellare F28\_1. I risultati della suddetta funzione sono trascritti per i parametri che si applicano all’intera cartolarizzazione nella TCOR38 mentre per quelli relativi alle singole posizioni verso la cartolarizzazione direttamente sui record delle FTO relative alle posizioni stesse. Successivamente devono essere eseguite le funzioni extra-tabellari F28\_2 e F28\_3 per il calcolo del fattore di ponderazione.

Con il valore “2” i parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione sono sempre e solo quelli presenti in TCOR38 e TCOR76 (sia se sono alimentate le FTO di dettaglio sia se non lo sono). La funzione extra-tabellare F28\_1 non deve essere eseguita mentre devono essere eseguite le funzioni extra-tabellari F28\_2 e F28\_3 per il calcolo del fattore di ponderazione.

Con il valore “3” se si applica il metodo del SEC-ERBA deve essere eseguita la sola funzione F28\_2 (non deve essere eseguita la funzione F28\_3) e i parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione sono sempre e solo quelli presenti in TCOR76; altrimenti le posizioni verso la cartolarizzazione assumono un RW ante CRM pari a 1250%.

## **1.2 Nuovi campi di input**

### **1.2.1 Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali**

Ai fini dell’applicazione delle metodologie di calcolo previste dal Reg. (SEC-IRBA, SEC-SA) è necessario riconoscere per le

single attività sottostanti la cartolarizzazione il trattamento delle stesse nel calcolo del requisito ai fini del rischio di credito come se non fossero state cartolarizzate. A tal fine è necessario introdurre il campo **05888 - METODO DI CALCOLO DEL CAPITALE PER SCOPI PRUDENZIALI** anche sulle FTO 01517.XX e 01519.XX.

### **1.2.2 Ammissibilità garanzie personali per cartolarizzazioni**

Il Reg. art. 249 par. 3 recita "... ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a h), è assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI corrispondente a una classe di merito di credito 2 o superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta e, successivamente, a una classe di merito di credito 3 o superiore. Il requisito di cui al presente comma non si applica alle controparti centrali qualificate".

A tal fine il gruppo ha ritenuto che siano sufficienti i digit di "ammissibilità generica" e "ammissibilità specifica" già presenti sulle FTO delle garanzie personali, da avvalorarsi tuttavia per le garanzie applicabili alle posizioni verso la cartolarizzazione secondo quanto sopra indicato. Si rammenta che per le posizioni verso la cartolarizzazione è necessario usare garanzie di tipo specifico.

### **1.2.3 Grado di Seniority**

Ai fini del calcolo del fattore di ponderazione da applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione il Reg. richiede la conoscenza dei punti di attacco, distacco (art. 256) e della quota di maggiore



interesse detenuta dall'ente nei seguenti pertinenti (art. 268). Al fine di eseguire la funzione extra-tabellare F28\_1 che richiede di ordinare, per ogni operazione di cartolarizzazione, tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a seconda del “grado di assorbimento delle perdite” (grado di seniority) viene introdotto:

- il nuovo campo di input **05713 - GRADO DI SENIORITY** da alimentare sulle FTO delle attività per cassa con campo 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, per le FTO 01401.XX (crediti di firma) e per le FTO con campo 05304<>0 (linee di liquidità) e sulle FTO dei derivati: 01568.02/06, 01593.01/05, 01594.01/05/99 e 01597.01/05/09;
- il nuovo attributo **GRADO DI SENIORITY** da alimentare nella **TCOR76** per le FTO dei titoli;
- il nuovo attributo **GRADO DI SENIORITY** da alimentare nella **TCOR77** per le linee di liquidità e altre posizioni verso la cartolarizzazione diverse dai titoli detenute da terzi.

Il campo va alimentato in modo crescente (da 1 a N) e il valore più basso indica la seniority maggiore.

A titolo di esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione vengano emessi titoli di tipologie differenti A, B, C, D ordinati per priorità decrescente di rimborso e un finanziamento E subordinato a tutte le tranches. In tal caso in TCOR76 per il titolo di tipo A (priorità massima nel rimborso) il campo assume il valore 1, per il titolo di tipo B e C (priorità intermedie, ancorché tra loro differenziate, di rimborso) il campo assume rispettivamente i valori 2 e 3, per il titolo di tipo D il campo assume il valore 4 e per il

finanziamento E il campo di input 05713 da alimentare sulla FTO assume il valore 5.

Si precisa che se il segmento senior risultante alla rilevazione precedente, identificato con il valore 1, viene completamente rimborsato, alla successiva data di rilevazione il segmento immediatamente subordinato deve essere indicato con grado di seniority pari a 1 (cioè senior) e di conseguenza anche i successivi segmenti devono essere aggiornati.

Considerando l'esempio precedente se il titolo A viene rimborsato i valori del campo grado di seniority di TCOR76 sono, rispettivamente, per il titolo di tipo B pari a 1, per il titolo di tipo C pari a 2, per il titolo di tipo D pari 3 e per il finanziamento E il campo di input 05713 da alimentare sulla FTO assume il valore 4.

Tale attributo viene derivato in fase ACA sulle FTO di titoli sul nuovo campo **05713 – GRADO DI SENIORITY.**

#### **1.2.4 Punto di Attacco e Distacco**

Ai fini del calcolo del fattore di ponderazione da applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione è necessario calcolare differenti punti di attacco e distacco. A tal fine se il digit di TCOR38 - MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI è uguale 2,3 devono essere alimentati:

- I nuovi campi di input **05613 – PUNTO DI ATTACCO** e **05614 – PUNTO DI DISTACCO** da alimentare sulle FTO delle attività per cassa con campo 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, per le FTO 01401.XX (crediti di

firma) e per le FTO con campo 05304<>0 (linee di liquidità);

- i nuovi attributi **PUNTO DI ATTACCO** e **PUNTO DI DISTACCO** da alimentare nella **TCOR76** per le FTO dei titoli.

Tale attributi vengono derivati in fase ACA sulle FTO di titoli rispettivamente sui nuovi campi **05613 - PUNTO DI ATTACCO** e **05614 - PUNTO DI DISTACCO**.

### **1.2.5 Parametro K<sub>SSFA(KA)</sub>**

Ai fini del calcolo del fattore di ponderazione da applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione è necessario calcolare differenti parametri K<sub>SSFA(KA)</sub> a seconda del diverso grado di seniority. A tal fine se il digit di tcor TCOR38 - MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI è uguale 2 devono essere alimentati:

- il nuovo campo di input **05616 – PARAMETRO K<sub>SSFA(KA)</sub>** da alimentare sulle FTO delle attività per cassa con campo 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, per le FTO 01401.XX (crediti di firma) e per le FTO con campo 05304<>0 (linee di liquidità);
- il nuovo attributo **PARAMETRO K<sub>SSFA(KA)</sub>** da alimentare nella **TCOR76** per le FTO dei titoli;

Tale attributo viene derivato in fase ACA sulle FTO di titoli sul nuovo campo **05616 – PARAMETRO K<sub>SSFA(KA)</sub>**.

### 1.2.6 Durata del segmento (ML)

Il Reg. prevede che ai fini del calcolo del requisito prudenziale secondo il metodo SEC-ERBA è necessario avere l'informativa della durata del segmento (art. 257, par.1). Il Gruppo PUMA ha ritenuto di richiedere direttamente in input il valore della durata del segmento ( $M_T$ ), da calcolare secondo uno dei due metodi previsti dell'articolo a prescindere dal valore del digit di TCOR38 - MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI.

A tal fine viene richiesto di alimentare nella **TCOR76** il nuovo attributo **DURATA DEL SEGMENTO** per le FTO 01063.02/11 e 01079.02 e il nuovo campo di input **05716 – DURATA DEL SEGMENTO** per le FTO delle attività per cassa con campo 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, per le FTO 01401.XX (crediti di firma) e per le FTO con campo 05304<>0 (linee di liquidità).

Il campo può assumere una durata minima pari a un anno e a una durata massima pari a cinque anni come previsto dal Reg.

Tale attributo viene derivato in fase ACA sulle FTO di titoli sul nuovo campo **05716 – DURATA DEL SEGMENTO**.

### 1.2.7 Determinazione punto di attacco e distacco

Ai fini del calcolo dei punti di attacco e distacco da applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione l'art.256 (punti 3 e 4) prevede le seguenti disposizioni regolamentari da tenere in considerazione ai fini del suddetto calcolo:

*“3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti trattano l'eccesso di garanzia e i fondi di riserva finanziati (funded reserve accounts) come segmenti e le attività comprendenti detti fondi di riserva come esposizioni sottostanti.*

*4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti non tengono conto dei fondi di riserva non finanziati (unfunded reserve accounts) e delle attività che non forniscono supporto di credito, come quelle che forniscono solo supporto di liquidità, swaps su valute o su tassi di interesse e conti di garanzia reale in contanti (cash collateral accounts) in relazione a queste posizioni verso la cartolarizzazione. Per i fondi di riserva finanziati e le attività che forniscono supporto di credito, gli enti trattano come posizioni verso la cartolarizzazione solo la parte dei fondi o delle attività che assorbe le perdite”.*

A tal fine, se il digit di TCOR38 'MODALITA' DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI' è uguale a 1 è richiesto di alimentare il nuovo campo di input **05619 – CALCOLO PUNTO DI ATTACCO E DI DISTACCO** con il seguente dominio:

0 = Entra nel calcolo (art.256 punto 3)

1 = Non entra nel calcolo (art.256 punto 4)

Tale campo deve essere alimentato sulle FTO delle attività per cassa con campo 05781=2 diverse dalle 01063.02/11 e 01079.02, sulle FTO 01401.XX (crediti di firma) e sulle FTO con campo 05304<>0 (linee di liquidità).

## 1.3 Tabella di corredo TCOR38

### 1.3.1 Cartolarizzazione STS

Il Reg. prevede dei trattamenti preferenziali nel calcolo del requisito patrimoniale per le cartolarizzazioni STS, come definite dal Reg. (UE) 2402/2017, se sono soddisfatte le condizioni definite dall'art. 243 e dell'art. 270 (cartolarizzazione delle PMI). In tal caso l'ente cedente può calcolare gli importi ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione (solo "senior" nel caso di cartolarizzazione di PMI) a norma degli art. 260, 262 o 264.

Al fine di identificare tale tipologia di cartolarizzazione è richiesto di alimentare nella tabella di corredo TCOR38 (cfr. allegato) il nuovo attributo '**CARTOLARIZZAZIONE STS**' con il seguente dominio:

0=NO CARTOLARIZZAZIONE STS;

1=SI, CARTOLARIZZAZIONE STS SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 243;

2=NO CARTOLARIZZAZIONE STS MA SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 270 (CARTOLARIZZAZIONE PMI);

3=SI, CARTOLARIZZAZIONE STS NON SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 243.

### 1.3.2 Regime transitorio - emissione ante 31/12/2018

Il Reg. prevede un regime transitorio per le cartolarizzazioni emesse ante 31 dicembre 2018.

Al fine di identificare la data di emissione dei titoli è richiesto di alimentare nella tabella di corredo TCOR38 (cfr. allegato) il nuovo attributo **'REGIME TRANSITORIO - ANTE 31/12/2018'** con il seguente dominio:

0= SI

1= NO

Tale attributo terminerà di produrre effetto (pertanto sarà eliminato dalla documentazione) a decorrere dal 01.01.2020.

### 1.3.3 Metodo SEC-IRBA

Il Reg. prevede una priorità nell'applicazione delle metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione (art. 254, par. 1) e in particolare prevede la possibilità di applicare, per gli enti che sono autorizzati ad applicare il metodo basato sui rating interni in relazione al calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, il metodo SEC-IRBA se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 258.

A tal fine è richiesto di alimentare nella tabella di corredo TCOR38 (cfr. allegato) il nuovo attributo **'METODO SEC-IRBA'** con il seguente dominio:

0= NO

1= SI

Tale campo viene utilizzato nella funzione extra-tabellare F28\_1 al fine di selezionare i record da trattare nel metodo SEC-SA.

#### **1.3.4 Utilizzo obbligatorio SEC-ERBA**

Il Reg. prevede che per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto gli enti utilizzino il metodo del SEC-ERBA anziché quello del SEC-SA in tutti i seguenti casi (art. 254, par 2):

a) se l'applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % per le posizioni ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;

b) se l'applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % o l'applicazione del SEC-ERBA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 75 % per le posizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;

c) per le operazioni di cartolarizzazione sostenute da portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali.

L'utilizzo del metodo SEC-ERBA è, inoltre, previsto al verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 4 dell'art.254 e al paragrafo 2 dell'art. 258 del Reg.

Al fine di identificare l'approccio da utilizzare obbligatoriamente in alternativa al SEC-SA è richiesto di alimentare



nella tabella di corredo TCOR38 (cfr. allegato) il nuovo attributo **'UTILIZZO OBBLIGATORIO SEC-ERBA (ART.254, PAR.2)'** con il seguente dominio:

0=NO

1=SI, ART 254.PAR.2 LETTERA A

2=SI, ART 254.PAR.2 LETTERA B

3=SI, ART 254.PAR.2 LETTERA C

4=SI,ART 254.PAR.2 LETTERA A,B CALCOLATO DA PROCEDURA

5=SI, ART. 254 (4) O 258 (2) CRR

Il valore 3 deve essere sempre fornito dalla banca in caso di cartolarizzazione sostenute da portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali.

Nei casi invece previsti all'art.254.2 lettere A,B con il valore 1 e 2 la banca opta in autonomia l'applicazione del SEC-ERBA mentre con il valore 4 la banca lascia che la procedura PUMA determini il superamento o meno delle soglie previste normativamente.

Il valore 5 va fornito nei casi in cui l'autorità di vigilanza vieti l'applicazione del metodo SEC-SA.

Con il valore 0 non si ricade in nessuno dei casi precedenti.

### **1.3.5 Autorizzazione metodo SEC-ERBA**

Il Reg. recita "nei casi non contemplati dal paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono decidere di applicare il SEC-ERBA anziché il SEC-SA a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto. Ai fini del primo

comma, gli enti notificano la loro decisione all'autorità competente entro il 17 novembre 2018" (art. 254, par 3).

Al fine di identificare se l'ente è autorizzato all'uso del metodo SEC-ERBA è richiesto di alimentare nella tabella di corredo TCOR38 (cfr. allegato) il nuovo attributo '**AUTORIZZAZIONE METODO SEC-ERBA**' con il seguente dominio:

0= NO

1= SI

### **1.3.6 Conoscenza dello stato di morosità - SEC-SA**

L'articolo 261 del reg. prevede che se l'ente non conosce lo status di morosità per il 5 % o meno delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, può utilizzare il SEC-SA con uno specifico aggiustamento nel calcolo del Ksa calcolato in base a una determinata formula.

Inoltre, viene previsto che se l'ente non conosce lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, alla posizione verso la cartolarizzazione deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

Al fine della corretta determinazione del RW della posizione verso la cartolarizzazione nel metodo SEC-SA è richiesto di alimentare nella tabella di corredo TCOR38 (cfr. allegato) il nuovo attributo '**CONOSCENZA DELLO STATO DI MOROSITA' - SEC-SA**' con il seguente dominio:

- 0= SI, SEMPRE
- 1= NO, PER UNA PERCENTUALE COMPRESA >0 E FINO AL 5%

- 2=NO, PER PIU' DEL 5%

Laddove il campo risulta pari a 1 è a cura aziendale modificare il campo PARAMETRO KA ottenuto dalla funzione extra-tabellare F28\_1. Quando il campo assume il valore 2 sarà la funzione F28\_2 ad applicare (di default) alla posizione verso la cartolarizzazione un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

### **1.3.7 Applicazione metodo “Look-Through”**

Il Reg. prevede la possibilità di applicare il metodo “look-through” per le posizioni verso la cartolarizzazione senior (art. 257), cioè che hanno il grado di seniority pari al valore 1.

A tal fine essendo una facoltà è necessario alimentare nella tabella di corredo TCOR38 il nuovo attributo **‘APPLICAZIONE METODO LOOK-THROUGH’** con il seguente dominio:

0= NO

1= SI

### **1.3.8 Non-refundable purchase price discount**

Il reg. prevede che l'ente cedente può dedurre dal valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione gli sconti di acquisto non rimborsabili collegati a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti hanno causato la riduzione di fondi propri (art.248, par1, lettera d).

Al fine di identificare tale ammontare è richiesto di alimentare nella tabella di corredo TCOR38 (cfr. allegato) il nuovo attributo **‘IMPORTO – NON REFUNDABLE PURCHASE PRICE DISCOUNT’**.

### **1.3.9 Parametri regolamentari**

Come già analizzato nel capitolo 1.1 il digit di TCOR38 “MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI” guida la valorizzazione o meno di alcuni campi della medesima tabella.

Se tale digit è valorizzato pari a 2 devono essere alimentati i seguenti campi di TCOR38 a seconda del metodo di calcolo utilizzato:

#### **SEC-SA:**

- PARAMETRO  $K_{SSA(FA)}$
- PARAMETRO W
- PARAMETRO  $K_A$
- PARAMETRO  $K_{SA}$
- FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO (FMP)
- RWA DEL PORTAFOGLIO CARTOLARIZZATO
- PARAMETRO V

#### **SEC-ERBA:**

- FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO (FMP)
- RWA DEL PORTAFOGLIO CARTOLARIZZATO
- PARAMETRO V

Se tale digit è valorizzato pari a 3 deve essere alimentato il campo di TCOR38 - PARAMETRO W.

### **1.3.10 Informazione utili per il template C 14 00**

Ai fini della generazione del nuovo template C 14 00 previsto dal D.P.M 2.9 sono state richieste nella tabella di corredo TCOR38 le seguenti nuove informazioni:

- ✓ 'INTRAGROUP/PRIVATE OR PUBLIC/SECURITISATION' con il seguente dominio:
  - X306= Private placement
  - X328= Intra-group
  - X305= Public placement
  
- ✓ 'WAM OF ASSETS (EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY OF ASSETS ) da esprimere in giorni;
  
- ✓ 'SIGNIFICANT RISK TRANSFER' con il seguente dominio (da valorizzare solo se campo CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI =1):
  - X14= Not applied for SRT and the firm risk weights its securitised exposures
  - X15= Achieved SRT under Articles 244 (2) (a) or 245 (2) (a) of CRR
  - X16= Achieved SRT under Articles 244 (2) (b) or 245 (2) (b) of CRR
  - X17= Achieved SRT under Articles 244 (3) (a) or 245 (3) (a) of CRR
  - X18= Applying a 1250% RW or deducting retained positions according to Articles 244 (1) (b) or 245 (1) (b) of CRR;
  
- ✓ DATE OF LATEST ISSUANCE da fornire in formato data AAAAMMGG;

✓ ATTIVITA' SOTTOSTANTI DPM con il seguente dominio:

Retail:

- X10= Residential mortgages
- X4 = Credit card receivables
- X2 = Consumer loans
- X20= Loans to SMEs (treated as retail)
- X21= Other retail exposures

Wholesale:

- X1 = Commercial mortgages
- X5 = Leasing
- X22= Loans to corporates
- X23= Loans to SMEs (treated as corporates)
- X12= Trade receivables
- X24= Other wholesale exposures

Liabilities:

- X3 = Covered Bonds
- X9 = Other liabilities

✓ PARAMETRO Ksa PRIMA CARTOLARIZZAZIONE (da alimentare solo se ruolo=1,3). Il valore del campo resta invariato per tutta la durata dell'operazione;

✓ ORIGINATOR'S CALL OPTIONS INCLUDED IN TRANSACTION;

✓ ATTACHMENT POINT OF RISK SOLD (%):

✓ DETACHMENT POINT OF RISK SOLD (%);

- ✓ RISK TRANSFER CLAIMED BY ORIGINATOR INSTITUTION (%);
- ✓ CREDIT RISK ADJUSTMENTS DURING THE CURRENT PERIOD;

#### **1.4 Tabella di corredo TCOR35**

Il metodo SEC-ERBA prevede l'applicazione dei fattori di ponderazione connessi con la classe di merito specifica per le posizioni di cartolarizzazione come definito negli articoli 263 e 264 del reg.

A tal fine è necessario alimentare nella tabella di corredo **TCOR35** il nuovo attributo **‘CLASSE DI MERITO CARTOLARIZZAZIONE’**.

#### **1.5 Tabella di corredo TCOR76**

Ai fini del calcolo dei parametri necessari per determinare i fattori di ponderazione è necessario alimentare la TCOR76 per tutti i titoli emessi dal veicolo, nell'operazione di cartolarizzazione, e in essere alla data di riferimento senza indicazione dei segmenti che sono stati rimborsati.

##### **1.5.1 Grado di Seniority**

Confrontare paragrafo 1.2.3.

### **1.5.2 Punto di Attacco e Distacco**

Confrontare paragrafo 1.2.4.

### **1.5.3 Parametro $K_{SSFA(KA)}$**

Confrontare paragrafo 1.2.5.

### **1.5.4 Durata del segmento ( $M_L$ )**

Confrontare paragrafo 1.2.6.

### **1.5.5 Parametri regolamentari**

Come già analizzato nel capitolo 1.1 il digit di TCOR38 “MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI” guida la valorizzazione o meno di alcuni campi della medesima tabella.

Se tale digit è valorizzato pari a 2 devono essere alimentati i seguenti campi:

- PUNTO DI ATTACCO
- PUNTO DI DISTACCO
- PARAMETRO  $K_{SSFA(KA)}$

Se tale digit è valorizzato pari a 3 possono essere alimentati i seguenti campi, che sono utilizzati nella formula dell'art. 263.

- PUNTO DI ATTACCO
- PUNTO DI DISTACCO



## 1.6 Tabella di corredo TCOR77

La **TCOR77** “INFORMAZIONI SU POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE DETENUTI DA TERZI” nasce dall’esigenza di conoscere tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute da terzi costituite da linee di liquidità e altre posizioni di cartolarizzazione<sup>1</sup>. Tali informazioni sono necessarie ai fini del corretto calcolo dei punti di attacco, distacco e della quota massima degli interessi per tutti i segmenti previsto nella funzione F28\_1.

La tabella (da alimentare se il digit di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO è pari a 1) alla quale si accede con campo 05760 più un progresso record che serve a tenere distinti le diverse posizioni verso la cartolarizzazione, richiede l’alimentazione dei seguenti campi:

- VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN CIRCOLAZIONE - ECCESSO DI GARANZIA” E “FONDI DI RISERVA FINANZIATI
- VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN CIRCOLAZIONE - LINEE DI LIQUIDITA'
- VALORE NOMINALE DELLE POSIZIONI IN CIRCOLAZIONE - ALTRE POSIZIONI (esclusi i derivati)<sup>2</sup>
- GRADO SENIORITY

---

<sup>1</sup> Si devono considerare solo le posizioni che entrano nel calcolo del punto di attacco e di distacco.

<sup>2</sup> I segmenti dei titoli detenuti da terzi sono censiti nella TCOR76

## **2. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT PER LE CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE**

La cartolarizzazione sintetica è una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali/reali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente<sup>3</sup>.

Al fine di riconoscere tale nuova operatività in TCOR38 sono già previsti i seguenti digit:

- TIPOLOGIA CARTOLARIZZAZIONE da alimentare con il valore "2" (sintetica);
- ATTIVITA' SOTTOSTANTI da alimentare con il valore "9" (relative a cartolarizzazione propria sintetica) in caso di originator e con il valore "0" in caso di investor.

La gestione di tale operatività al fine del trattamento prudenziale segue le medesime regole delle cartolarizzazioni tradizionali con alcune particolarità:

- le cartolarizzazioni sintetiche non possono configurarsi come cartolarizzazioni STS soggette a trattamento preferenziale di cui all'art. 243 ma alle stesse possono applicarsi le disposizioni dell'art. 270 - "Posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI" se si ricade nelle condizioni previste;
- l'art. 252 prevede che l'effetto del disallineamento di durata non sia applicato in fase CRM a correzione dell'importo della garanzia che mitiga l'esposizione verso la cartolarizzazione; viceversa è previsto il calcolo di una correzione da applicare all'importo

---

<sup>3</sup> Il gruppo Puma2 si riserva di valutare la materialità della fattispecie delle ricartolarizzazioni di un'operazione di cartolarizzazione sintetica.

ponderato per il rischio (RW\*) secondo le disposizioni del suddetto articolo (da rilevare nella colonna 870 del template C 13 01). A tal riguardo, sono previste le necessarie modifiche al processo di Credit Risk Mitigation (F05\_2\_6).

- sono necessarie nuove informazioni inerenti sia il pool di attività sottostanti sia il tranching dello stesso. A tal fine è stata implementata la soluzione PUMA prevedendo nuovo input (FTO/campi) e nuove fasi extra-tabellari (F28\_4, F28\_5, F28\_6).

### **CAMPI DI INPUT SUL POOL DI ATTIVITA' SOTTOSTANTI**

La procedura PUMA2, come precedentemente analizzato nel paragrafo 1.1, prevede differenti modalità di alimentazione del portafoglio cartolarizzato a seconda o meno della conoscenza dello stesso<sup>4</sup>.

In particolare, in caso di cartolarizzazioni sintetiche l'ente che conosce il sottostante fornisce in dettaglio:

- le FTO di rapporto con campo 05781=9 (Originator);
- le FTO 01519.XX con campo 05781=9 (Investor).

In caso di cartolarizzazioni di terzi l'ente può decidere di non alimentare il sottostante nonostante abbia conoscenza dello stesso e fornire, dunque, come già visto in precedenza per le cartolarizzazioni tradizionali, le informazioni necessarie per il calcolo del Risk Weight direttamente in input nella procedura PUMA2; lo stesso trattamento è applicato nel caso in cui l'ente non abbia conoscenza dell'attivo cartolarizzato.

---

<sup>4</sup> La scelta effettuata dall'ente è segnalata nel DIGIT di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO. In caso di originator il digit deve essere sempre uguale a 1.

Nei casi in cui si ha la conoscenza del pool di attività sottostanti (digit di TCOR38 pari al valore 1) e, quindi, vengono alimentate le FTO di rapporto o le 01519.XX con campo 05781=9, al fine della corretta determinazione dell'importo nominale del pool di attività sottostanti cartolarizzate è necessario alimentare su tali FTO il nuovo campo di input **05626 - % DI RETENTION**. Tale campo indica la % di rischio associato al pool di attività che resta in carico all'originator e che permette la determinazione, nella funzione extra-tabellare F28\_4, dell'importo necessario per la generazione del relativo rischio di credito associato.

In particolare, laddove un ente cedente non venda o trasferisca e mantenga una parte di ciascuna delle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione, tale componente non farà parte del portafoglio di cartolarizzazione e pertanto non si qualificherà come "posizione verso la cartolarizzazione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 ( 62) del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). Pertanto, questa parte di esposizione originale non è soggetta ad alcun requisito in conformità alla parte 3, titolo II, capitolo 5, del CRR e deve essere assegnata alla stessa classe di esposizione dell'esposizione originale in conformità dell'articolo 147 del CRR<sup>5</sup>.

Di conseguenza, ciò non si qualifica come "posizione verso la cartolarizzazione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del CRR e non deve essere considerato nella valutazione del trasferimento di rischio significativo ai sensi dell'articolo 244 e dell'articolo 245 del CRR<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Ai fini di reporting confluisce nei template inerenti il rischio di credito C 07 00/C 08 00.

<sup>6</sup> [https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015\\_2472](https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2472)

## **NUOVA FTO DI INPUT DA USARE PER IL TRANCHING DEL POOL DI ATTIVITA' SOTTOSTANTI**

Al fine di riconoscere la segmentazione del pool di attività sottostanti derivanti dalle protezioni del credito fornite nell'operazione di cartolarizzazione sintetica e mediante le quali si consegue il trasferimento del rischio è stata prevista la nuova **FTO 01064.02 – POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA** con il seguente input da alimentare a prescindere dal digit di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO:

- campo 00030 – NDG ( suggeriamo di impostarlo = 05760);
- campo 00204 (suggeriamo di impostarlo = 05713);
- campo 00277 - COD.ABB.UNIVOCO AZ. C.A.U.A;
- campo 05700 - RATING ESTERNO;
- campo 05722 - CLASSE DI MERITO PUMA2 ORIGINARIA;
- campo 05713 – GRADO DI SENIORITY;
- campo 05760 – CODICE CARTOLARIZZAZIONE
- campo 05793 – DIGIT ELISIONE PER PRUDENZIALI  
Il valore 1 del campo identifica che la cartolarizzazione non soddisfa il significativo trasferimento del rischio.
- campo 01017 - TIPOLOGIA ESPOSIZIONE ( 550005 = SENIOR; 550006 = MEZZANINE; 550007 = JUNIOR);
- campo 07505 – IMPORTO LORDO RISCHIO DI CREDITO ed identificata la “quota a carico della tranche”. Il campo va alimentato solo dall'investor per la parte di rischio a proprio carico;

- campo 00609 – VALORE NOMINALE; riferito al VN della tranche. Il campo va alimentato solo dall'Investor se digit di tcor38 "modalità di alimentazione attivo cartolarizzato - calcolo parametri" è uguale a 2,3;
- campo 07540 - RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE. Il campo va alimentato per la parte di rischio a proprio carico;
- 05716 – DURATA DEL SEGMENTO;
- nuovo campo 05626 - % DI RETENTION: il campo è da fornire con 3 interi e 3 decimali. Tale campo indica la % del valore della tranche che resta in carico all'originator. In particolare, se un ente cedente mantiene non meno del 5% del valore nominale di ciascuna delle tranche vendute o trasferite di cui all'articolo 405, paragrafo 1, lettera a), del CRR o una tranche verticale che ha un valore nominale non inferiore al 5% del valore nominale totale di tutte le tranche di titoli emesse al fine di soddisfare i requisiti di conservazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, la tranche trattenuta si configura come una posizione verso la cartolarizzazione e dovrebbe essere trattata nel quadro della cartolarizzazione<sup>7</sup>;
- nuovo campo 05627 - % TRANCHE: il campo è da fornire con 3 interi e 3 decimali. Indica il peso della singola tranche (singolo valore del campo 05713) sul valore nominale totale delle posizioni di cartolarizzazioni all'interno della stessa operazione di cartolarizzazione;
- nuovo campo 05628 - TIPOLOGIA DI POSIZIONE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA. Il campo è da fornire il seguente dominio:

<sup>7</sup> [https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015\\_2472](https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2472)

- 0=On balance;
- 1=Off balance item;
- 2=Derivatives not subject to a cross-product netting agreement.

Il campo deve assumere valore 0 o assente in caso di “Originator” mentre in caso di “Investor” deve essere alimentato con i valori 1 o 2.

Tale campo guida la generazione nei vari ambiti informativi (Rischio cartolarizzazione, Rischio di Credito e Leva Finanziaria) delle relative righe associate alla “tipologia di esposizione”.

Al fine dell'applicazione del regolamento UE n° 2401/2017 per una corretta determinazione dei RW delle posizioni verso la cartolarizzazione sintetica è necessario avere ulteriori informazioni, la cui alimentazione dipende dal valore del digit di TCOR38 - MODALITÀ ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO. In particolare ci riferiamo alle seguenti informazioni:

- PUNTO DI ATTACCO
- PUNTO DI DISTACCO
- PARAMETRO  $K_{SSFA(KA)}$
- IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE
- QUOTA A CARICO DELLE TRANCHE

Se tale digit è valorizzato pari a 1:

- Se RUOLO DELL'ENTE di TCOR38 è uguale ad “originator” tutte le suddette informazioni vengono calcolate nella nuova funzione F28\_4 utilizzando le informazioni relative al pool di attività sottostanti (FTO di rapporto).

- Se RUOLO DELL'ENTE di TCOR38 è uguale a "Investor" tutte le suddette informazioni, tranne la "QUOTA A CARICO DELLA TRANCHE" che è fornita in input nel campo 07505, vengono calcolate nella nuova funzione F28\_4 utilizzando le informazioni relative al pool di attività sottostanti (FTO 01519.XX con campo 05781=9).

In particolare, per ogni FTO 01064.02 alimentata (una per ogni grado di seniority (campo 05713)) nella fase extra-tabellare F28\_4:

- ✓ L' "IMPORTO NOMINALE DELLA TRANCHE" è ricondotto nel campo 00609 ed è calcolato utilizzando il campo 05627 e l'importo nominale del pool di attività cartolarizzate. Quest'ultimo è a sua volta calcolato utilizzando il valore nominale delle singole attività sottostanti (campo 00601/00609) al netto della % RETENTION attribuita al pool di attività sottostanti (campo 05626).
- ✓ La "QUOTA A CARICO DELLE TRANCHE" in caso di originator è ricondotto nel campo 07505 ed è calcolato utilizzando il campo 00609 al netto della % RETENTION attribuita alla posizione verso la cartolarizzazione (campo 05626).

Se tale digit è valorizzato pari a 2 (ammesso solo per l'Investor) devono essere alimentati in input anche i seguenti campi:

- Campo 05613 – PUNTO DI ATTACCO;
- Campo 05614 – PUNTO DI DISTACCO;
- Campo 05616 – PARAMETRO KFFSA<sub>(FA)</sub>;
- Campo 00609 – VALORE NOMINALE DELLE TRANCHE.



Se tale digit è valorizzato pari a 3 (ammesso solo per l'investor) devono essere alimentati i campi di cui sopra ad esclusione del campo 05616 – PARAMETRO KFFSA<sub>(FA)</sub> in quanto in tal caso non può essere applicato il metodo SEC-SA.

La nuova FTO 01064.02 al pari delle altre FTO di rapporto viene considerata nel processo della Credit Risk Mitigation allo scopo di determinare gli importi delle colonne del template C 13 01 associate alla “Synthetic securitizations: credit protection to the securitised exposures” e dunque è previsto il suo abbinamento alle consuete FTA di fido e garanzia specifiche. A tal fine è richiesto in input il campo 00277.

La nuova FTO 01064.02 (che, in caso di “Originator” ha l’obiettivo di segmentare il pool di attività sottostanti di cui si è trasferito il rischio in base alla tipologia di garanzia ricevuta da terzi mentre in caso di “Investor” di rilevare la posizione verso la cartolarizzazione relativa alla garanzia rilasciata) al pari delle altre FTO, già esistenti, che identificano le posizioni verso la cartolarizzazione tradizionale genera i seguenti ambiti informativi del COREP: Rischio cartolarizzazione, Rischio di Credito, Grandi Rischi e Leva Finanziaria. Per la generazione di tutte le segnalazioni statistiche e di vigilanza (incluso il Bilancio e Finrep) continueranno ad essere utilizzate le FTO ad oggi già esistenti e per le quali in caso di posizioni verso la cartolarizzazione sintetica si dovrà continuare ad alimentare il campo 05781=2<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Nel paragrafo modalità di generazione delle operazioni di cartolarizzazione sintetica viene illustrata la modalità di generazione di tali operazione nei vari ambiti informativi.

## TABELLA DI CORREDO TCOR38

L'alimentazione della **TCOR38** segue le regole previste nel paragrafo 1.3.

Si ricorda che le cartolarizzazioni sintetiche non possono configurarsi come cartolarizzazioni STS soggette a trattamento preferenziale art. 243, ma per le stesse possono essere utilizzate al fine del calcolo dell'**RW** tutte le metodologie previste dal regolamento (laddove si soddisfino le condizioni previste per la loro applicazione). Al fine di identificare tale tipologia di cartolarizzazione è richiesto di alimentare nella tabella di corredo TCOR38 (cfr. allegato) l'attributo '**CARTOLARIZZAZIONE STS**' che per le cartolarizzazioni sintetiche può assumere esclusivamente il seguente dominio:

- 0=NO CARTOLARIZZAZIONE STS;
- 2=NO CARTOLARIZZAZIONE STS MA SOGGETTA A TRATTAMENTO PREFERENZIALE ARTICOLO 270 (CARTOLARIZZAZIONE PMI)

Al fine dell'applicazione del disallineamento di durata (art.252) è necessaria l'informazione inerente la durata più lunga tra tutte le esposizioni del pool e fino ad un massimo di cinque anni. A tal fine è stato inserito l'attributo '**VITA RESIDUA POOL ATTIVITA' SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA**' (da alimentare con 1 intero e 4 decimali). L'attributo è calcolato dalla F28\_4 solamente in caso di originator.

Al fine del calcolo dell'importo rilevante per la colonna 170 '**SPECIFIC CREDIT RISK ADJUSTMENTS ON UNDERLYING EXPOSURES**' sono stati inseriti gli attributi "**VN DEL POOL DI**

**ATTIVITA' SOTTOSTANTI"** e **"RETTIFICHE DEL POOL DI ATTIVITA' SOTTOSTANTI"** da utilizzare nella fase extra-tabellare F28\_5. Gli attributi sono calcolati dalla F28\_4 solamente in caso di conoscenza del pool di attività sottostanti.

Al fine della determinazione delle variabili "vita residua" e "sottogruppo" necessarie per la generazione del template C 33 sono stati inseriti gli attributi **"SOTTOGRUPPO"** e **"VITA RESIDUA PREVALENTE POOL ATTIVITA' SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA"**. Il primo attributo va alimentato in input indicando il codice del sottogruppo di origine prevalente delle attività/passività sottostanti cartolarizzate; il secondo è calcolato dalla F28\_4 in caso di conoscenza del pool di attività sottostanti, altrimenti deve essere fornito in input.

## **LE FASI EXTRA-TABELLARI**

La gestione delle cartolarizzazioni sintetiche sfrutta i calcoli inseriti nelle fasi extra-tabellari. In particolare:

- ✓ la funzione F28\_4 consente il calcolo dei parametri regolamentari nel caso in cui l'ente conosca nel dettaglio il pool di attività sottostanti;
- ✓ la funzione F28\_2 consente di calcolare i fattori di ponderazione delle posizioni verso la cartolarizzazione ante e post look-through in base alle metodologie di calcolo (SEC-SA o SEC-ERBA) e individuare l'approccio e il trattamento preferenziale effettivamente applicabile ad ogni posizione di cartolarizzazione e impostare il fattore di ponderazione definitivo;

- ✓ la funzione F28\_5 consente di eseguire il calcolo del  $RW^*$  e della relativa correzione  $(RW^* - RW_{SP})$  prevista nell'art. 252 e rettifiche di valore su crediti specifiche per esposizioni sottostanti;
- ✓ la funzione F28\_6 consente il calcolo del valore dell'esposizione per le attività sottostanti a operazioni di cartolarizzazione sintetica ai fini delle Grandi Esposizioni secondo le disposizioni del Regolamento UE n° 1187/2014;
- ✓ la funzione F28\_3 consente di:
  - calcolare il parametro "V" che misura la quota di maggiore interesse a carico dell'ente; a tal fine è necessario considerare anche l'eventuale quota a carico dovuta alla differenza tra il valore della garanzia (che è soggetto a riduzioni per effetto delle tecniche di attenuazione del rischio) e il valore del segmento (già al netto della quota di retention);
  - eseguire il cap test a valle della determinazione dei fattori di ponderazione delle posizioni verso la cartolarizzazione post look-through.

## **IL PROCESSO DI CRM**

La Credit Risk Mitigation per le posizioni verso la cartolarizzazione sintetica dell'originator, pur seguendo l'applicazione dei criteri generali di allocazione e di minimizzazione del requisito patrimoniale, prevede le seguenti particolarità per la determinazione degli importi delle colonne relative alla CRM nel template C 13. 01 riferito all'originator:

- ✓ la mitigazione viene applicata utilizzando i valori nominali lordi della tranche (campo 07505) al netto della retention per l'originator (colonne 020 e 030 del template);
- ✓ l'effetto del disallineamento di scadenza non è applicato in fase CRM a correzione dell'importo della garanzia che mitiga l'esposizione verso la cartolarizzazione; viceversa è previsto il calcolo, eseguito nella funzione extra-tabellare F28\_5, di una correzione da applicare all'importo ponderato della posizione verso la cartolarizzazione, secondo le disposizioni dell'art. 252 (da rilevare nella colonna 870 del template C 13 01). A tal fine nel processo di CRM per la determinazione del campo 07550\* (importo della garanzia calcolato nel processo di CRM) non deve essere sottratta la rettifica di valore per disallineamento di scadenza applicata alle garanzie (campo 07020);
- ✓ il Gruppo interbancario ritiene che non si configuri un rischio di disallineamento di valuta tra le esposizioni sottostanti e la protezione del credito acquisita secondo le correnti prassi di mercato (campo 07019).

Le suddette disposizioni normative richiedono, dunque, di intervenire sull'attuale processo di Credit Risk Mitigation per Basilea 3 (F05\_2\_6) prevedendo un trattamento ad hoc per le posizioni verso la cartolarizzazione sintetica per l'originator.

Analogo trattamento viene applicato alla Credit Risk Mitigation per i Grandi Rischi (F05\_2\_7)

## **PARTICOLARITA' PER LE GRANDI ESPOSIZIONI**

In tema di Grandi Esposizioni il Regolamento UE n° 1187/2014 definisce i criteri e le metodologie per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti.

Il Regolamento, dunque, disciplina le modalità con cui gli intermediari devono imputare alle diverse controparti e calcolare il valore dell'esposizione in presenza di operazioni che comportino l'assunzione del rischio dei debitori delle attività sottostanti, come in caso di OICR o operazioni di cartolarizzazione.

La soluzione PUMA gestisce tale trattamento anche per le cartolarizzazioni sintetiche per le quali vengono applicate le istruzioni indicate nella nota tecnica "*Grandi Esposizioni: trattamento delle operazioni su attività sottostanti*" pubblicata a novembre 2015 con le seguenti particolarità:

- Il gruppo PUMA ritiene che nessuna "esposizione aggiuntiva" debba essere rilevata in caso di operazioni di cartolarizzazione sintetica;
- E' stata creata la funzione F28\_6 che consente il calcolo del valore dell'esposizione per le attività sottostanti a operazioni di cartolarizzazione sintetica<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Per le cartolarizzazioni tradizionali l'analoga funzione è la nuova F28\_7 che va a sostituire la F49 da marzo 2020 (è stato cambiato solo il codice della fase ma non il contenuto).

## MODALITÀ DI GENERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA

### ORIGINATOR

La generazione delle posizioni verso la cartolarizzazione in ambito COREP - Rischio cartolarizzazione, Rischio di Credito, Grandi Esposizioni e Leva Finanziaria - si fonda sul riconoscimento o meno del significativo trasferimento del rischio.

In caso di mancato riconoscimento del trasferimento del rischio viene generato rischio di credito dal pool di attività sottostanti (attività proprie rilevate in bilancio). Ai fini di reporting il rischio associato a tali attività viene rilevato in base alla controparte originaria ed è generato dalle FTO di rapporto con campo 05781=9 nei seguenti template: C 07 00, C 09 01, C 09 04, C 33 00 e C 43 00.

In caso di riconoscimento del trasferimento del rischio:

1. Viene generato il rischio credito dal pool di attività sottostanti (attività proprie rilevate in bilancio) per la sola quota di *retention* (rischio trattenuto) indicata in percentuale nel campo 05626 direttamente sulle FTO di rapporto con campo 05781=9. Ai fini di reporting l'importo della *retention* è rilevato in base alla controparte originaria a partire dalle FTO di rapporto nei seguenti template: C 07 00, C 09 01, C 09 04. Inoltre è rilevato nel C 33 00 e C 43 00 nelle sole colonne dei template relative alla componente RWA.

2. Viene generato il rischio credito per la componente della posizione di cartolarizzazione il cui rischio è stato trasferito per effetto delle garanzie ricevute nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (FTO 01064.02 con 05999<>100,109). Ai fini di reporting dunque l'importo viene rilevato nei template:

- ✓ C 07 00 (dalla colonna inflows in poi)
- ✓ C 09 01
- ✓ C 09 04 (per le sole righe del template relative al rischio di credito)
- ✓ C 13 01 (fino alla colonna degli outflows)
- ✓ C 33 00 e C 43 00 (nelle sole colonne del template relative alla componente RWA).

3. Viene generato rischio di cartolarizzazione dalle posizioni verso la cartolarizzazione il cui rischio è stato trattenuto (FTO 01064.02 con 05999=100,109). Ai fini di reporting dunque l'importo viene rilevato nei template:

- ✓ C 09 04 (per le sole righe del template relative al rischio delle posizioni di cartolarizzazione)
- ✓ C 13 01 (tutte le colonne)
- ✓ C 33 00 e C 43 00 (nelle sole colonne del template relative alla componente RWA)

La generazione delle posizioni verso la cartolarizzazione nella segnalazione delle grandi esposizioni si basa sulla conoscenza o meno (unknown) dell'identità dei debitori del pool di attività sottostanti. In caso di originator la conoscenza del pool di attività è sempre verificata in quanto, in un'operazione di cartolarizzazione,



viene trasferito il rischio delle attività del pool ma la proprietà degli assets, iscritti in bilancio, resta sempre in capo all'originator.

A tal fine la generazione dei template C 28 00 e C 29 00 avverrà sempre dal pool di attività sottostanti la cartolarizzazione sintetica (FTO di rapporto con 05781=9).

## **INVESTOR**

Ai fini della generazione dei vari ambiti COREP (ad esclusione delle Grandi Esposizioni) ciò che rileva è il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute. Inoltre rilevano le eventuali garanzie che assistono la posizione verso la cartolarizzazione. Ai fini di reporting dunque l'importo viene rilevato nei template nel seguente modo:

- FTO 01064.02 con 05999=100,109 (quota a rischio dell'investor):
  - ✓ C 09 04 (per le sole righe del template relative al rischio delle posizioni di cartolarizzazione)
  - ✓ C 13 01 (tutte le colonne)
  - ✓ C 33 00 e C 43 00 (nelle sole colonne del template relative alla componente RWA)
- (FTO 01064.02 con 05999<>100,109 (quota garantita):
  - ✓ C 07 00 (dalla colonna inflows in poi)
  - ✓ C 09 01
  - ✓ C 09 04 (per le sole righe del template relative al rischio di credito)
  - ✓ C13 01 (fino alla colonna degli outflows)
  - ✓ C 33 00 e C 43 00 (nelle sole colonne del template relative alla componente RWA)

La generazione delle posizioni verso la cartolarizzazione nella segnalazione delle grandi esposizioni si basa, sempre, sulla conoscenza (Full look-through) o meno (unknown) del pool di attività sottostanti; possono esserci casi in cui l'investor conosce il dettaglio di tali attività solo parzialmente (partial look-through).

A seconda della situazione che si verifica la generazione dei template C 28 00 e C 29 00 avviene:

1. Full look-through: dalle FTO 01519.02/72 (pool di attività sottostante di cui si ha conoscenza);
2. Partial look-through:
  - I. dalle FTO 01519.02/72 per la parte del pool di attività sottostante di cui si ha conoscenza;
  - II. dalla 03940.09 per la parte del pool di attività sottostante di cui non si ha conoscenza;
3. Unknown: dalla FTO 01064.02

Le operazioni di cartolarizzazioni sintetica, sia per l'Originator sia per l'Investor, contribuiscono alla generazione dei Template C 14 00 e C 14 01.

## **ALLEGATI**